

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 novembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 13.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 -
Testo unico governo del territorio e materie correlate.**

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 13.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), le parole: *"Il governo del territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ai fini del presente TU il governo del territorio"* e le parole: *"ai fini dello sviluppo sostenibile"* sono soppresse.

Art. 2
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 7)

1. Al primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015 le parole: *"delle unità immobiliari"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli edifici"* e le parole: *"e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti"* sono soppresse.

2. Il secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: *"Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso."*

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"tecnologici"* sono aggiunte le seguenti: *"e, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"*.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)."

Art. 3
(Modificazioni all'art. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"comprehensive della valorizzazione del paesaggio"* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche"* sono sostituite dalla seguente: *"territoriali"*.

Art. 4
(Modificazione all'art. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"PST"* sono aggiunte le seguenti: *"e, ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR"*.

Art. 5

(Modificazioni all'art. 10)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, le parole: *“in correlazione a quanto previsto dal PST e”* sono soppresse e le parole: *“della programmazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche della pianificazione paesaggistica”*.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“all'interno dei paesaggi regionali”* sono aggiunte le seguenti: *“, tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96”*.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, la parola: *“individuazione”* è sostituita dalla seguente: *“ricognizione”*.

Art. 7

(Modificazioni all'art. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“del medesimo PPR”* sono aggiunte le seguenti: *“, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1”*.

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“comma 10”* sono aggiunte le seguenti: *“, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.”*.

Art. 8

(Modificazione all'art. 18)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“uffici,”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1,”*.

Art. 9

(Modificazione all'art. 28)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015, le parole: *“la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed”* sono soppresse.

Art. 10

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 32)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“paesaggistici”* sono aggiunte le seguenti: *“e tenendo conto del contesto urbano circostante”*.

2. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è soppressa.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 38)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 1/2015 è soppresso.

Art. 12

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 47)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“conservativo,”* sono inserite le seguenti: *“manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 dopo la parola *“conservativo,”* sono inserite le seguenti *“manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,”*.

3. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“3. La premialità è costituita da quantità edificatoria espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“4. La SUC premiale può essere motivatamente ridotta dal Comune in base ai caratteri di degrado dell'ambito dell'ARP interessato dall'intervento.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso di interventi misti di cui al comma 2 eseguiti su edifici o isolati edilizi e sulle infrastrutture e dotazioni territoriali e funzionali, le quantità premiali possono essere riconosciute solo qualora gli interventi sugli edifici o isolati edilizi riguardino almeno l'ottanta per cento del costo totale degli interventi.”.

Art. 13

(Modificazione all'art. 48)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“conservativo,”* sono inserite le seguenti: *“manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,”*.

Art. 14

(Modificazioni all'art. 49)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, le parole: *“nei limiti di cui all'articolo 95, comma 5”* sono sostituite dalle seguenti: *“tenendo conto del contesto urbano circostante”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“utilizzata”* sono aggiunte le seguenti: *“con titolo abilitativo o piano attuativo”* e dopo la parola: *“conservativo,”* sono inserite le seguenti: *“manutenzione straordinaria,”*.

Art. 15

(Modificazione all'art. 51)

1. Al comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“interessati”* sono aggiunte le seguenti: *“e tenendo conto del contesto urbano circostante”*.

Art. 16

(Modificazione all'art. 54)

1. Al comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)”* sono aggiunte le seguenti: *“, fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1”*.

Art. 17

(Modificazione all'art. 56)

1. Al comma 17 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015 le parole *“all'articolo 31, comma 1”* sono sostituite dalle seguenti *“all'articolo 32, comma 5”*.

Art. 18

(Modificazione all'art. 64)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta.”.

Art. 19

(Modificazione all'art. 65)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo o di titolo abilitativo condizionato, sono svolte contestualmente le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà.”.

Art. 20

(Modificazione all'art. 76)

1. Al comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 1/2015, le parole: *“nelle zone agricole”* sono sostituite dalle seguenti: *“nello spazio rurale”*.

Art. 21

(Modificazione all'art. 79)

1. Al comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“luoghi”* sono aggiunte le seguenti: *“e tenendo conto del contesto urbano circostante”*.

Art. 22
(Integrazione all'art. 85)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Il divieto di nuovi interventi edilizi previsto dal comma 1 non si applica anche alle aree boscate sottoposte a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, ferme restando le disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, nonché la disciplina derivante dai provvedimenti di tutela paesaggistica.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“3 bis. In deroga al comma 3, sono computabili i terreni relativi a praterie naturali e pascoli permanenti, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare di proprietà delle Comunanze o Università agrarie che dispongono di terreni agricoli aventi superficie di almeno 100 ettari, per la realizzazione di ricoveri di ovini e bovini, con l'applicazione della densità edilizia massima di 20 metri quadri per ogni ettaro di terreno relativamente ad una superficie complessiva non superiore a 100 ettari per ogni proprietà fondiaria, con esclusione delle aree boscate e dei terreni ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette.”

Art. 23
(Modificazione all'art. 89)

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015, le parole: *“per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali”* sono sostituite dalle seguenti: *“recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche”*.

Art. 24
(Integrazione all'art. 91)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.”

Art. 25
(Modificazioni all'art. 95)

1. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *“metri lineari 600”* sono inserite le seguenti: *“, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori”*.

2. Al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, le parole: *“con riferimento a quelli già esistenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“tenendo conto del contesto urbano circostante,”*.

Art. 26
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“utilizzabili,”* sono inserite le seguenti: *“nonché delle disposizioni di cui al comma 5,”*.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *“e i tunnel stagionali”* sono sostituite dalle seguenti: *“stagionali anche aventi tipologia a tunnel”* e le parole: *“alla deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955 (l.r. 11/05. Atto indirizzo per definizione tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono SUC, ai sensi art. 34 commi 2 e 3)”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o)”*.

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è soppressa.

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“titolo abilitativo,”* sono inserite le seguenti: *“fatto salvo quanto previsto al comma 5,”*.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo le parole *“lettera e)”* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”*.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *“compatibili con le opere di cui al presente articolo,”* sono sostituite dalle seguenti: *“sempre che non riguardino le parti strutturali”*.

7. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 il segno di punteggiatura *“.”* è sostituito dal seguente: *“;”*.

8. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è aggiunta la seguente:

“h bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)).”

9. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo le parole “*ed h)*” sono inserite le seguenti: “*, l'elaborato progettuale e*”, e le parole “*comma 1*” sono sostituite dalle seguenti “*comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroiluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.*”.

10. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è soppressa.

Art. 27
(Modificazione all'art. 123)

1. Il comma 17 dell'articolo 123 della l.r. 1/2015 è soppresso.

Art. 28
(Modificazione all'art. 124)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“*g) i pozzi ad uso domestico e non domestico, ferma restando per i pozzi ad uso non domestico la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 95 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero nella Conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, secondo periodo.*”.

Art. 29
(Integrazioni all'art. 128)

1. Al comma 3 dell'articolo 128 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “*integrazione)*” sono inserite le seguenti: “*, nonché della deliberazione 13 luglio 2015, n. 853 (L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/2008 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica),*”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 128 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“*3 bis. In riferimento all'articolo 47, delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI ed alle disposizioni regionali di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammesse varianti ai piani attuativi convenzionati, purché non comportino aumento del carico urbanistico né aggravio del livello di rischio, né significativo ostacolo al libero deflusso delle acque, o riduzione delle capacità di invaso rispetto alle previsioni vigenti dei piani attuativi di cui allo stesso articolo 47, comma 1, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'Autorità idraulica competente. Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di piani attuativi approvati per i quali non è prevista la convenzione o di quelli di iniziativa pubblica, nonché nel caso di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'articolo 102 del r.r. 2/2015, i cui provvedimenti di approvazione o i titoli abilitativi siano divenuti efficaci alla data di entrata in vigore del PAI di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 (Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012).*”.

Art. 30
(Modificazioni all'art. 137)

1. Al comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*direttore dei lavori*” sono inserite le seguenti: “*o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*”.

2. Al comma 4 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*direttore dei lavori*” sono inserite le seguenti: “*o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*”.

Art. 31
(Modificazioni all'art. 140)

1. Il comma 11 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

“*11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione di opere pubbliche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.*”.

2. Il comma 12 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

“*12. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 3, lettera d), comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.*”.

Art. 32
(Modificazioni all'art. 141)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 dopo la parola “*vigenti*” sono inserite le seguenti:

“o adottate” e, al secondo periodo la parola “archiviazione” è sostituita dalle seguenti: “eventuale annullamento del procedimento”.

Art. 33
(Modificazione all’art. 142)

1. Al comma 1 dell’articolo 142 della l.r. 1/2015 le parole “il proprietario,” sono soppresse.

Art. 34
(Modificazione all’art. 151)

1. Al comma 4 dell’articolo 151 della l.r. 1/2015 dopo la parola “aperte” sono inserite le seguenti “nei limiti della normativa vigente in materia di contratti di appalto o concessione di opere pubbliche”.

Art. 35
(Modificazioni all’art. 154)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 154 della l.r. 1/2015, le parole: “allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato” sono sostituite dalle seguenti: “alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell’intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati” e all’ultimo periodo dopo le parole: “all’articolo 147” sono aggiunte le seguenti: “, limitatamente al solo mutamento di destinazione d’uso, senza opere edilizie,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 154 della l.r. 1/2015, dopo le parole “all’articolo 123” sono inserite le seguenti: “, con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123.”.

Art. 36
(Modificazione all’art. 171)

1. Al comma 6 dell’articolo 171 della l.r. 1/2015, le parole: “ampliamento, aggiornamento e” sono sostituite dalle seguenti: “l’ampliamento, l’aggiornamento, la manutenzione straordinaria e la”.

Art. 37
(Modificazione all’art. 175)

1. Al comma 3 dell’articolo 175 della l.r. 1/2015, le parole: “comma 1 costituisce” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono”.

Art. 38
(Modificazione all’art. 176)

1. Al comma 4 dell’articolo 176 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “di interesse” sono inserite le seguenti: “interregionale e”.

Art. 39
(Integrazioni all’art. 178)

1. Al comma 1 dell’articolo 178 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “esistenti,” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 178 della l.r. 1/2015 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti autorizzati entro un raggio di mille metri costituisce attività edilizia libera di cui all’articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 118, comma 5 e all’articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell’intervento di cui sopra, prima dell’inizio dei lavori, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dall’articolo 118, comma 5 e dall’articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti autorizzati, è sottoposta alla disciplina della SCIA di cui all’articolo 125, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati.

6 quater. Qualora gli interventi di cui ai commi 6 bis e 6 ter implicino procedure espropriative, gli stessi sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1.

6 quinquies. Gli interventi di manutenzione ordinaria di reti o impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell’evoluzione tecnologica o per ovviare a situazioni di pericolo, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 1, lettera a).”.

Art. 40
(Modificazioni all’art. 182)

1. Al comma 1 dell’articolo 182 della l.r. 1/2015, la parola: “può” è sostituita dalle seguenti: “e il Comune possono” e dopo la parola: “indifferibilità” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche”.

Art. 41
(Modificazione all'art. 196)

1. Al comma 1 dell'articolo 196 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "lettera f)" sono inserite le seguenti: "nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio".

Art. 42
(Modificazione all'art. 212)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "Regione" sono inserite le seguenti: ", dell'Agenzia Forestale regionale".

Art. 43
(Modificazioni all'art. 215)

1. Il comma 5 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 54, si procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 54."

2. Al comma 12 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015, le parole: "I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi" sono sostituite dalla seguenti: "A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

Art. 44
(Integrazioni all'art. 220)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "definitivo" sono inserite le seguenti: "o esecutivo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale, le opere di infrastruttura relative alle reti escursionistiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s), possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221."

Art. 45
(Modificazione all'art. 221)

1. Il secondo periodo del comma 2, dell'articolo 221 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni."

Art. 46
(Modificazione all'art. 224)

1. Al primo e secondo periodo del comma 7 dell'articolo 224 della l.r. 1/2015, dopo la parola "definitivo", ove ricorre, sono inserite le seguenti: "ed esecutivo".

Art. 47
(Modificazione all'art. 243)

1. Al comma 1 dell'articolo 243 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "concernente le distanze," sono inserite le seguenti: "ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso, da prevedere nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, in modo da garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi,".

Art. 48
(Modificazione all'art. 248)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 248 della l.r. 1/2015 è soppressa.

Art. 49
(Modificazione all'art. 258)

1. L'articolo 258 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 50
(Integrazione all'art. 263)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 263 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per i PRG approvati dopo il 13 novembre 1997 e prima dell'entrata in vigore del presente TU che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, dell'articolo 95, i comuni, ferme restando le

possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Ferme restando le ipotesi derogatorie previste all'ultimo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 95, le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.”.

Art. 51
(Modificazioni all'art. 264)

1. Il comma 13 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è abrogato.
2. Il comma 14 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è abrogato.
3. Il comma 16, dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce anche richiesta di autorizzazione provvisoria annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione, senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore. L'autorità competente provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione annuale di cui sopra nel termine di giorni trenta dalla data della richiesta medesima.”.

Art. 52
(Integrazione alla l.r. 1/2015)

1. Dopo l'articolo 264 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

*“Art. 264 bis
(Norme speciali per la ricostruzione nelle zone terremotate)*

1. Per gli edifici destinati ad attività produttive del settore agroalimentare, danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 e ricadenti nei territori dei comuni individuati dalle normative nazionali emanate in materia, la ricostruzione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, è effettuata con permesso di costruire e può comportare anche l'utilizzo di aree contigue al lotto edificabile di pertinenza aventi diversa destinazione d'uso, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono consentiti anche in deroga alla disciplina dello spazio rurale contenuta al Titolo IV, Capo I, Sezione III, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di aree boscate, in materia paesaggistica, ambientale ed igienico-sanitaria e non possono eccedere il volume e le altezze degli edifici esistenti oggetto di intervento, con la possibilità di prevedere aree per la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali per parcheggi al servizio delle attività.”.

Art. 53
(Modificazione all'articolo 271 e riviviscenza)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 271 è sostituita dalla seguente:

“p) legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ad eccezione dell'articolo 66;”.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 66 della l.r. 11/2005.

Art. 54
(Modificazione all'art. 273)

1. Alla lettera o) del comma 1, dell'articolo 273 della l.r. 1/2015 le parole “, già previsti dalla abroganda legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria)” sono soppresse.

Art. 55
(Disposizione transitoria)

1. Per i piani regolatori generali, parte strutturale, dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, adottati ai sensi della l.r. 11/2005 e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono applicare la normativa in materia di dimensionamento degli insediamenti e di consumo di suolo vigente al momento della loro adozione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 novembre 2016

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Cecchini, deliberazione 14 dicembre 2015, n. 1488, atto consiliare n. 319 (X Legislatura);
- assegnato per il parere alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per competenza in sede redigente, in data 18 dicembre 2015;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 27 giugno 2016, con pareri e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Brega per la maggioranza e dai Consiglieri Fiorini e Liberati per la minoranza (Atto n. 319/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 15 novembre 2016, deliberazione n. 125.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata ed integrata con legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.).

Nota all'art. 1, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Oggetto e definizione di governo del territorio e materie correlate.

Omissis.

2. Ai fini del presente TU il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio nelle materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica.

Omissis ».

Note all'art. 2, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7

Definizioni di carattere generale.

1. Ai fini del presente TU si definiscono:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva degli edifici e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il cambio di destinazioni d'uso per attività con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne nonché l'aumento delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con

modifiche della superficie utile coperta, di sagoma ed area di sedime preesistenti, nell'inserimento di strutture in aggetto e balconi, senza comunque incremento del volume complessivo dell'edificio originario, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici, *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi, di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radiocetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione fatto salvo il disposto degli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nonché le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali di edifici di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari, Titolo I, Capo I attuative del presente TU, che comportino nuova superficie utile coperta ai sensi dell'articolo 17 delle stesse norme regolamentari;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;

h) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il valore complessivo del lavoro da realizzare nello specifico cantiere e il costo della manodopera necessaria alla sua realizzazione;

i) "titolo abilitativo", si intende la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed il permesso di costruire;

l) "attività di servizi", si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;

m) "edificio", l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

n) "isolato edilizio", si intende una costruzione delimitata da spazi aperti su ogni lato e la costruzione stessa si considera divisa in più isolati edilizi per le parti rese strutturalmente indipendenti da giunti sismici di adeguata ampiezza;

o) "unità immobiliare", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente TU, deve assicurare in modo autonomo i requisiti di funzionalità per il corretto svolgimento dell'attività residenziale, produttiva o per servizi;

p) "situazioni insediative e insediamenti del PRG", sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l'insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

q) "ambito di trasformazione", parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi;

r) "centri storici", gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;

s) "rete escursionistica", è la rete di mobilità ecologica costituita dall'insieme degli itinerari pedonali, ciclabili, ciclopedonali e delle ippovie, sviluppati preferibilmente su percorsi riservati o su sentieri, strade vicinali, interpoderali, ferrovie dismesse o altri percorsi censiti dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione, nonché sulle infrastrutture della rete viaria ordinaria;

t) "infrastrutture per la mobilità", sono la rete stradale, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa, i porti, le aree di parcheggio, la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione V.

1 bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato da: legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25 giugno 2005, n. 146), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in G.U. 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18

ottobre 2005, in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30 gennaio 2013, n. 25), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in G.U. 9 agosto 2013, n. 186), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 8 ottobre 2013, n. 236), decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31 maggio 2014, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175), legge 22 luglio 2014, n. 110 (in G.U. 8 agosto 2014, n. 183), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188) e decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2016, n. 7).

— Il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2008, n. 29.

Nota all'art. 3, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST).

1. Il PST, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico-finanziaria, nonché con i riferimenti programmatici europei e nazionali:

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

d) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali;

e) individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni e dei servizi, il sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.

2. Il PST indica inoltre:

a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie, stradali ed escursionistiche, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali;

c) l'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

3. Il PST indica le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle specificità *territoriali* dell'Umbria.

4. Il PST è costituito dai seguenti elaborati:

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali e le modalità attuative, anche attraverso elaborati grafici.».

Nota all'art. 4, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST.

Omissis.

4. L'attività di pianificazione degli enti locali è svolta in coerenza con il PST, *ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR.*

Omissis.».

Nota all'art. 5, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 10

Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

1. Il PPR è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, tenendo conto *anche della pianificazione paesaggistica* delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio, al fine di:

- a) mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica;
- b) identificare il paesaggio a valenza regionale e i rischi associati, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;
- c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati;
- d) garantire la tutela dei beni paesaggistici e la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni.

Omissis.».

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11

Contenuti del PPR.

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 143, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ad implementazione della disciplina urbanistico-edilizia del PRG, comprendono in particolare:

- a) la rappresentazione del paesaggio a scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali, in applicazione dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 42/2004;
- b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 15, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali, *tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96;*
- c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;
- d) la *ricognizione* dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione;
- e) la individuazione delle aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione strumentali alla tutela dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004;
- f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico di cui alla lettera d) degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento negli insediamenti produttivi, per servizi, e nello spazio rurale.

2. Il PPR può altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

3. Il PPR definisce gli adempimenti previsti al Titolo IV.».

— Per il testo vigente dell'art. 95 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 25, alinea e parte novellistica.

— Il testo dell'art. 96 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 96

Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico.

1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegata alla L.R. 27/2000, da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono:

- a) i centri storici;
- b) i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
- c) le architetture religiose e militari;
- d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
- e) la viabilità storica;
- f) le abbazie benedettine;
- g) le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di interesse archeologico;
- h) l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;
- i) i beni culturali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

2. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della Delib. G.R. 420/2007.».

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 15, commi 1 e 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR.

1. Le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.

Omissis.

5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste all'articolo 32, comma 4, lettera j) e comma 10, assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.

Omissis.».

— Il testo dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 13

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR.

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.

Omissis.».

Note all'art. 8, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 18, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP.

Omissis.

4. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, nonché assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1, convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano le province.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 9, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 28, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28

Adozione della parte strutturale del PRG.

Omissis.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel BUR e la pubblicazione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio, nonché attraverso eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all'articolo 254. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, trasmette il PRG alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG adottato.

Omissis.».

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Varianti.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, per il recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 29, comma 8, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 28, comma 2 e seguenti, e articolo 30, commi 2 e 3, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni e dal Titolo VII, Capo II, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 28, comma 2 e seguenti, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla provincia. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 29 o comunica di non doverla attuare.

4. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di insediamenti, purché compatibili, nonché alle norme tecniche di attuazione;

c) varianti alle altezze massime nel rispetto dei vincoli paesaggistici e *tenendo conto del contesto urbano circostante*;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative, fatto salvo quanto previsto all'articolo 74 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio);

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali, di cui al Capo V;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate;

[h) varianti di cui all'articolo 263, comma 3;] Soppressa.

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR;

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici;

l) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 89, commi 3 e 4;

m) varianti volte alla eliminazione o riduzione di insediamenti del PRG, nonché varianti volte alla modifica della destinazione d'uso degli stessi insediamenti, nel caso di istanze presentate dai proprietari o aventi titolo delle aree interessate.

5. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 31. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettera a). Per le varianti di cui al presente comma, nonché quelle che riguardano quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i tempi di deposito e pubblicazione, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU, sono ridotti della metà.

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimento degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dal presente TU, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla L.R. n. 8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti e di tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. Entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 il comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale di intervento, si esprime sull'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta stessa.

7. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprime il parere di cui all'articolo 28, commi 10 e 11.

8. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 30, commi 2 e 3.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione e di normative regionali, nonché di piani di settore sovraordinati immediatamente applicabili.

10. I comuni possono adottare, con le procedure previste ai commi 3, 6, 7, 8 e 9, anche a mezzo di piano attuativo, varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28), purché non comportino la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali e non incrementino la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente. Le varianti che comportano la modifica delle aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate. Le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria non si applicano per le varianti:

a) necessarie a localizzare o realizzare opere o servizi pubblici, nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale e quelle per apporre vincoli espropriativi, nonché per valorizzare il patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

b) connesse all'attuazione dei programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV;

c) per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

d) finalizzate alla individuazione di aree produttive in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla L. 662/1996 e per gli interventi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010.

11. I procedimenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, come disciplinati al comma 6, si applicano a tutte le attività produttive e per servizi.

11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 2010, n. 229):

«Art. 8

Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.».

— Per il testo vigente dell'art. 95 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 25, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 11, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 38 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38

La premialità.

1. La premialità consiste nell'attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi volti a migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso, nonché trasferimenti o permuta di aree.

2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche a:

a) mettere a disposizione del comune superfici fondiari e relativa edificabilità per la realizzazione di edilizia residenziale sociale;

b) allocare quantità edificatorie attribuite a titolo di premialità o compensazione anche ad immobili esterni al piano attuativo o all'ambito di trasformazione;

c) realizzare, nell'ambito delle capacità edificatorie del piano attuativo, quote di edilizia residenziale sociale;

d) eliminare i detrattori ambientali o realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

e) realizzare le previsioni urbanistiche secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

f) aderire alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), per la realizzazione di opere pubbliche;

g) realizzare interventi finalizzati a garantire l'efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana.

3. Il valore delle quantità edificatorie, utilizzabili a seguito della rimozione di detrattori ambientali di cui al comma 2, lettera d), è commisurato al valore di mercato degli immobili e alle spese di demolizione, ripristino dei luoghi, e smaltimento, incrementati di almeno il trenta per cento come premialità.

4. Per la premialità degli interventi all'interno dei centri storici e degli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP), come definiti all'articolo 65, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo V.

[5. Per gli interventi di prevenzione sismica di cui all'articolo 159 effettuati su un isolato edilizio, si applicano le norme in materia di premialità previste alla Sezione II del presente Capo V. Per gli interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera n), all'esterno degli ARP, la premialità è equiparata agli interventi all'esterno del centro storico di cui all'articolo 47, comma 3.]». Soppresso.

Note all'art. 12, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 47 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47

Interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP).

1. I comuni approvano, all'interno degli ARP di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a), programmi urbanistici o piani attuativi, nonché programmi urbani complessi o attraverso titoli abilitativi condizionati alla stipula di convenzione o atto d'obbligo, finalizzati al restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria che riguarda le parti strutturali dell'edificio*, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati edilizi situati prevalentemente, in termini di SUC, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, per quanto previsto all'articolo 61.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria che riguarda le parti strutturali dell'edificio*, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati edilizi purché l'intervento riguardi almeno un intero edificio, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree e nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 49.

3. *La premialità è costituita da quantità edificatoria espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.*

4. *La SUC premiale può essere motivatamente ridotta dal Comune in base ai caratteri di degrado dell'ambito dell'ARP interessato dall'intervento.*

5. *Nel caso di interventi misti di cui al comma 2 eseguiti su edifici o isolati edilizi e sulle infrastrutture e dotazioni territoriali e funzionali, le quantità premiali possono essere riconosciute solo qualora gli interventi sugli edifici o isolati edilizi riguardino almeno l'ottanta per cento del costo totale degli interventi.».*

— Per il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 13, alinea.

Nota all'art. 13, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48

Misura della quantità premiale.

1. La SUC conseguita come premialità, a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 47, è determinata dal comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del trenta per cento, vigente al momento dell'approvazione dell'intervento.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria che riguarda le parti strutturali dell'edificio*, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione dell'intervento. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista.».

Nota all'art. 14, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 49 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 49

Limiti di utilizzo della quantità premiale.

1. La SUC, conseguita come premialità ai sensi dell'articolo 48, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti nei limiti di cui agli articoli 36 e 43, compresa la possibilità di incremento delle aree di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g).

2. L'utilizzo delle quantità premiali:

a) può comportare il superamento delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici *tenendo conto del contesto urbano circostante*;

b) non può incrementare di oltre un terzo le potenzialità edificatorie attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1.

3. La quantità premiale è utilizzata *con titolo abilitativo o piano attuativo* contestualmente o successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria*, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano o nel permesso di costruire condizionato a convenzione o atto d'obbligo di cui all'articolo 47, comma 1 e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico.».

Nota all'art. 15, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 51, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 51

Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici.

Omissis.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati sino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati *e tenendo conto del contesto urbano circostante.*».

Note all'art. 16, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 54 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 54

Piano attuativo di iniziativa privata e mista.

1. Il piano attuativo se promosso da soggetti misti, pubblici e privati, produce gli effetti di cui all'articolo 53.

2. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita ad aree che costituiscano un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

3. Nel caso in cui la maggioranza del cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, non intenda presentare una proposta di piano attuativo, i restanti proprietari, che rappresentano almeno il trentacinque per cento, possono presentare al comune una specifica proposta di attuazione e chiedere che quest'ultimo provveda con le modalità di cui al comma 2, previo invito a partecipare all'attuazione delle previsioni del PRG.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità espropriative previste all'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), *fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1.*».

— Il testo dell'art. 231, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 231

Determinazione dell'indennità di aree edificabili.

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 232 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del D.P.R. 327/2001.

Omissis.».

Note all'art. 17, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 56

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere al SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della L. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.

2. Il responsabile del SUAPE, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la VAS oppure la valutazione di incidenza, comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il SUAPE acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, gli altri pareri, assenti, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo compreso il parere in materia sismica, idraulica ed idrogeologica da esprimere con le modalità di cui all'articolo 112, comma 4, lettera d).

4. Il SUAPE cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo.

5. Il piano attuativo è adottato dal comune entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dichiarata ricevibile ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 8.

6. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, per l'adozione del piano, può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che

integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui al comma 7, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della L. 833/1978. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

7. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel BUR, nel sito istituzionale del comune nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

8. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

9. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

10. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

11. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla giunta comunale.

12. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo esprime il parere di cui all'articolo 28, commi 10 e 11, in materia sismica, idraulica e idrogeologica.

13. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui al comma 6.

14. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 112, comma 1, è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del D.Lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 esclusivamente sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 57, comma 6, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi. Nel caso di attuazione del procedimento di cui al presente comma i termini relativi al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo sono sospesi.

15. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

16. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dichiarata ricevibile. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.

17. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 32, comma 5.

18. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 30, commi 2 e 3. Il comune pubblica l'avviso di avvenuta approvazione del piano attuativo nel sito istituzionale nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

19. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la SCIA per gli interventi edilizi, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a provvedere in ordine al titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano attuativo. L'acquisizione di pareri, certificazioni e autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica è effettuata contestualmente al procedimento di piano attuativo.

20. Il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento di adozione e approvazione del piano attuativo di competenza della giunta comunale di cui ai commi 5, 6 e 16 almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti per l'adozione e l'approvazione del piano medesimo. Il mancato rispetto dei suddetti termini da parte del responsabile del procedimento comporta l'applicazione delle normative vigenti in materia di indennizzo da ritardo del procedimento amministrativo.».

— Per il testo vigente dell'art. 32, comma 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 18, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 64 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 64

Interventi nei centri storici.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta:

- interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della SUC o modifiche della sagoma e dell'area di sedime preesistenti;
- cambiamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4 e dell'articolo 118, comma 2, lettere e) ed h);
- interventi relativi alla prevenzione sismica di cui all'articolo 159;
- interventi sugli edifici di cui all'articolo 157 e quelli connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) e comma 7 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I;
- interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che siano rispettate la classificazione degli immobili e le modalità di realizzazione contenute nella Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente), Allegato A), articoli da 1 a 30 e da 41 a 44.

3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore in base all'imponibile catastale delle unità immobiliari ricomprese in un isolato edilizio, che attuano, a mezzo di piano attuativo o programma urbanistico, interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), possono costituire un consorzio, da attuare con le modalità previste all'articolo 27, comma 5 della L. 166/2002, ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento di recupero.

4. I piani attuativi ed i programmi urbanistici di cui al presente Capo sono adottati ed approvati con le modalità di cui all'articolo 56, i cui termini di pubblicazione sono ridotti della metà, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU.

5. All'interno dei centri storici sono consentiti piani attuativi di iniziativa pubblica a seguito di calamità naturali, finalizzati ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Tali piani sono approvati con le procedure di cui all'articolo 32, comma 3 e possono comportare ampliamenti delle volumetrie esistenti limitati a rendere funzionali le unità immobiliari.»

— Per il testo vigente dell'art. 243 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 47, alinea.

Note all'art. 19, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 65 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 65

Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP).

1. I comuni possono delimitare l'ARP ricomprensente uno o più isolati edilizi, che necessitano di interventi di riqualificazione e rigenerazione edilizia, urbanistica, ambientale e socio-economica e di integrazione con infrastrutture, servizi e dotazioni territoriali e funzionali. La delimitazione può interessare anche aree adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui riqualificazione e rigenerazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. La delimitazione può avvenire anche con l'adozione di programmi urbanistici, piani urbani complessi, piani attuativi o con singoli progetti, mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula di convenzione o atto d'obbligo.

2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo o di titolo abilitativo condizionato, sono svolte contestualmente le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà.

3. Per le premialità degli interventi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, Sezione II.».

— Per il testo vigente dell'art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 17, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 20, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 76 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 76

Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale.

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare fino al massimo di ottanta metri quadrati, consentendo comunque un minimo di metri quadrati trenta per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a cinquecento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti *nello spazio rurale* e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1.».

Nota all'art. 21, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 79 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 79

Condizioni per gli interventi.

1. Tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 76, 77 e 78, fermo restando il rispetto delle normative in materia di distanze delle costruzioni, devono garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'articolo 77, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 85, comma 7 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I, relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

3. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 77, comma 2, e all'articolo 78, fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi e *tenendo conto del contesto urbano circostante*.».

Nota all'art. 22, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 85
Aree boscate.

1. Le aree boscate, come definite all'articolo 5 della L.R. 28/2001 e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

1 bis. Il divieto di nuovi interventi edilizi previsto dal comma 1 non si applica anche alle aree boscate sottoposte a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, ferme restando le disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, nonché la disciplina derivante dai provvedimenti di tutela paesaggistica.

2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.

3. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 90. Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui alla Sezione III del presente Capo, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.

3 bis. In deroga al comma 3, sono computabili i terreni relativi a praterie naturali e pascoli permanenti, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare di proprietà delle Comunanze o Università agrarie che dispongono di terreni agricoli aventi superficie di almeno 100 ettari, per la realizzazione di ricoveri di ovini e bovini, con l'applicazione della densità edilizia massima di 20 metri quadri per ogni ettaro di terreno relativamente ad una superficie complessiva non superiore a 100 ettari per ogni proprietà fondiaria, con esclusione delle aree boscate e dei terreni ricadenti nei parchi e nelle aree naturali protette.

4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della L.R. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.».

— Si riporta il testo dell'art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si vedano le note all'art. 2, alinea e parte novellistica):

«Articolo 142
Aree tutelate per legge

Omissis.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Omissis.».

Nota all'art. 23, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 89, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 89
Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

Omissis.

2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenziali. È consentita nello spazio rurale la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all'area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l'apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone agricole è esclusa

ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.

Omissis.».

Nota all'art. 24, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 91 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 91
Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 89, comma 4.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, classificato come "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra" ai sensi della Delib. G.R. 420/2007 possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), con esclusione di quelle commerciali.

6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante.

7. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola.

9. Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui alla L.R. 16/2014 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8.

10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Gli edifici devono ricadere, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, da effettuare con le stesse modalità di cui al comma 6, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, misurando la distanza non superiore a cinquanta metri da questi. Il cambiamento di destinazione d'uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997. Nel caso di proprietà fondiaria avente superficie superiore a cento ettari, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rapporto, non frazionabile, pari a duecento metri quadrati di SUC ogni cento ettari di superficie territoriale, escluse le aree boscate, anche derivante da frazionamento o trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, considerando eventuali interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del presente TU. La superficie di duecento metri quadrati deve comunque costituire un unico edificio.

11. Negli interventi di cui al comma 10 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. Gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti, possono essere utilizzati ai fini agrituristiche, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 88, comma 2.

12. Al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, è consentita la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 10, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di metri lineari mille.

13. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 6 e 10, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento che può comportare modifica delle previsioni dell'eventuale piano attuativo approvato. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

14. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 10, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 90, comma 2, considerando la SUC degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale se aventi superficie superiore a ettari uno.

15. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree agricole disciplinate dai piani di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006, purché non interessino aree classificate a rischio di frana da tali piani e con l'esclusione degli interventi di cui al comma 5 che ricadono in fascia "A" a rischio idraulico.

15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.».

Note all'art. 25, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 95 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 95

Criteria e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

1. La programmazione e la pianificazione territoriale perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;
 - b) sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive contenendo il consumo di suolo agricolo entro i limiti di cui al comma 3;
 - c) qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;
 - d) realizzazione dei sistemi di mobilità, comprese le basi logistiche di interscambio e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;
 - e) riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera;
 - f) valorizzazione di parchi urbani territoriali e la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con le piste ciclabili, ciclopedonali e le strade vicinali;
 - g) recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse, valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
 - h) individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti ed un loro migliore inserimento ambientale;
 - i) favorire gli interventi di riqualificazione urbana e di ristrutturazione urbanistica delle aree urbane degradate, nonché la realizzazione e la riqualificazione delle aree destinate ad impianti a rischio di incidente rilevante;
 - l) raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità;
 - m) favorire le condizioni ottimali per la connessione con infrastrutture in fibra ottica.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, i nuovi insediamenti individuati dal PRG, assicurano:
 - a) la contiguità con ambiti e insediamenti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione nel rispetto della rete ecologica;
 - b) le condizioni ottimali per il trattamento dei reflui, nonché per un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;
 - c) l'accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;
 - d) la non utilizzazione delle aree in presenza di un rilevante rischio idraulico di esondazione e di frana;
 - e) la non compromissione delle aree e degli insediamenti di valore storico culturale, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;
 - f) la tutela delle risorse naturali dell'ambiente e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche;
 - g) la distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non inferiore a metri lineari 500;
 - h) il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici al fine di favorire l'utilizzo di energia solare.
3. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, nonché di favorire il contenimento dell'uso del suolo agricolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei PRG possono essere previsti incrementi di aree per insediamenti entro il limite del dieci per cento delle previsioni in termini di superfici territoriali esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla data del 13 novembre 1997. È fatta salva la necessità di riduzione della percentuale di incremento delle aree di cui sopra al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio. Le suddette limitazioni non tengono conto delle superfici per le premialità e le compensazioni come previsto all'articolo 43, nonché per le varianti urbanistiche relative ai procedimenti di cui all'articolo 32, comma 6, e per le opere pubbliche.
4. Gli insediamenti del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittogenici di cui all'articolo 93 o attività a rischio di incidente rilevante, situate all'interno del territorio comunale di riferimento determinando distanze inferiori a metri lineari 600, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori. La suddetta distanza non si applica per la realizzazione di singoli edifici residenziali.
5. La provincia in sede di esame del PRG, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza *tenendo conto del contesto urbano circostante*, in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

6. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale e delle condizioni per l'accessibilità viaria.

7. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate.».

— Il testo dell'art. 17 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 17
Elaborati e contenuti del PTCP.

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione illustrativa, che descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono;
 - b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:
 - 1) le previsioni paesaggistiche specificatamente demandate al PTCP dal PPR;
 - 2) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle competenze provinciali, nel rispetto degli strumenti sovraordinati, garantendo:
 - a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di comune;
 - b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale;
 - 3) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;
 - 4) la definizione degli adempimenti previsti al Titolo IV;
 - c) le norme tecniche di attuazione che contengono, in particolare:
 - 1) la disciplina paesaggistica specificatamente demandata al PTCP dal PPR evidenziando le norme immediatamente prevalenti sulla pianificazione comunale;
 - 2) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, per quanto non regolato dai piani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o da specifiche disposizioni regionali;
 - 3) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui alle normative statali di settore;
 - 4) la disciplina di specifica competenza del PTCP prevista al Titolo IV.
2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.».

Note all'art. 26, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 118
Attività edilizia senza titolo abilitativo.

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, *nonché delle disposizioni di cui al comma 5*, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione ordinaria;
 - b) l'eliminazione di barriere architettoniche relative ad edifici ed aree che non riguardi interventi sulle parti strutturali dell'edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;
 - d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità;
 - e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);
 - f) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;
 - g) le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne anche interrato, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;
 - h) le serre mobili stagionali anche aventi tipologia a tunnel, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o) con altezza massima al colmo di ml. 4,50;
- [i] gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I;] *Soppressa;*

l) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo.

2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo *fatto salvo quanto previsto al comma 5*, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e), *nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

c) la realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall'esterno, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e del sottosuolo pubblico;

d) gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6 in materia di cambio d'uso di parti di edifici;

e) le modifiche interne di carattere edilizio, *sempre che non riguardino le parti strutturali* dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale;

f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00;

g) le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 3;

h bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)).

3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, fatti salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazioni;

b) le necessarie certificazioni o asseverazioni comunque denominate, rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed f) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese;

d) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed h), *l'elaborato progettuale e la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigenti. Tale dichiarazione non è dovuta per le opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e lettera e) ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.*

[e) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.] Soppressa.

4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b).

5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all'articolo 114, comma 11, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato certificano o autocertificano gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.».

— Per il testo vigente dell'art. 248, comma 1, lettera o) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 48.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è pubblicato nel S.O. n. 96 alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101.

— Il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)", è pubblicato nel B.U.R. 20 febbraio 2015, n. 10.

Il testo dell'art. 92 è il seguente:

«Art. 92

Insedimenti esistenti che rivestono valore storico e culturale.

1. Sono gli insediamenti urbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni del TU e della Delib. G.R. 420/2007. È consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici, nonché quanto previsto al Titolo III, Capo II del TU e la realizzazione di opere pertinenziali di edifici con la esclusione di quelle previste all'articolo 21, comma 5.».

— Il testo dell'art. 127 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 127

Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi.

1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118, comma 3, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 sono di competenza del comune.».

Nota all'art. 27:

— Il testo vigente dell'art. 123 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 123

Procedimento per il permesso di costruire.

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122, è presentata al SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali contengono anche la classificazione degli edifici in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 114, comma 7 o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, e quella di cui agli articoli 127 e 128 nonché gli eventuali assensi comunque denominati di cui all'articolo 113, comma 4 e l'eventuale copia dei pareri previsti agli articoli 128 e 129. Il provvedimento finale sulla domanda è adottato ai sensi del comma 9 entro settantacinque giorni complessivi dalla data di presentazione della domanda stessa, fatti salvi i casi di interruzione di termini del procedimento previsti dal presente articolo e quanto previsto al comma 13 in materia di silenzio-assenso.

3. Qualora sia accertata l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento comunale per l'attività edilizia, da altre normative o disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale, deve essere dichiarata l'irricevibilità della domanda entro dieci giorni dalla presentazione della medesima.

4. Nel caso in cui, ai fini del permesso di costruire, sia necessaria l'acquisizione della VAS, oppure della valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 113, comma 4.

5. Il SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.

6. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi del SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 113, comma 4, sempre che gli stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

7. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il parere di cui all'articolo 112, comma 7, in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1.

8. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 6, comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.

9. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile del SUAPE entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 6. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 113, comma 4, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della L. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il parere è acquisito in applicazione del comma 6 e il termine di cui al comma 9 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.

11. Il SUAPE, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

12. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.

13. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 per l'adozione del provvedimento finale e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.

14. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 116 e 121, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune della documentazione di cui all'articolo 114, commi 10 e 11.

15. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 13, l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dal SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.

16. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell'istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

[17. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.] *Soppresso.*».

Note all'art. 28, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 124, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 124 Interventi subordinati alla SCIA.

1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 118 e 119, ed inoltre:

- a) gli interventi di cui all'articolo 119, disciplinati da piani attuativi;
- b) le varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 119. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;
- c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, nonché i manufatti a struttura leggera ed i servizi igienici in zona agricola di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), delle stesse norme regolamentari;
- d) gli interventi dell'articolo 118, commi 1 e 2, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, secondo quanto previsto all'articolo 118, comma 4;
- e) gli interventi di modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto all'articolo 155, comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettera e);
- f) gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti privati non riconducibili alle opere pertinenziali, fermo restando quanto previsto all'articolo 212 ed in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni di cui all'articolo 21, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);
- g) i pozzi ad uso domestico e non domestico, ferma restando per i pozzi ad uso non domestico la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 95 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero nella Conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, secondo periodo.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" (pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5):

«Art. 95.

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Prima visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrisondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.».

— Il testo dell'art. 125 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 125

Disciplina della SCIA.

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare al SUAPE la SCIA, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La SCIA è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, quella in materia di autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all'articolo 127, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 113, comma 4 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 128 e 129, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali contengono la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento comunale per l'attività edilizia comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'articolo 114, comma 7, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

3. Il SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora il SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità, anche mediante strumenti telematici.

4. Il SUAPE comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990. Qualora il SUAPE o il responsabile del procedimento accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale, oppure la valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 113, comma 4. Fino all'esito favorevole delle valutazioni di cui sopra la segnalazione è priva di effetti.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è emanato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione con le modalità previste al comma 12.

6. La SCIA è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 116, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura dell'interessato. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al SUAPE la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 112, comma 1, il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell'ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

8. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il responsabile del procedimento o il SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data del rilascio delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta al SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Il SUAPE può convocare, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990. In tali casi il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all'articolo 113, comma 5 o su richiesta dell'interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l'esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il SUAPE effettua comunicazione all'interessato, entro cinque giorni dalla data in cui sono stati acquisiti agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che la segnalazione è priva di effetti.

11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della SCIA e dalla relativa ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dal SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l'assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell'articolo 10-bis della L. 241/1990, adotta e comunica all'interessato, tramite il SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1. È comunque salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l'attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.

13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12, il comune può disporre la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della L. 241/1990. L'attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell'immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l'inizio dell'attività.

14. Il titolo abilitativo acquisito con la SCIA, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6.

15. Gli estremi della SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla SCIA e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.».

Nota all'art. 29, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 128 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 128

Adempimenti in materia di assetto idraulico.

1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l'Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice, previa segnalazione alla Corte dei Conti, una conferenza di servizi, alla quale l'Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l'Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della L. 241/1990.

2. Il comune, previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, svolge le funzioni di autorità idraulica competente limitatamente ai seguenti interventi previsti dalle NTA del PAI approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013:

a) di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) di riqualificazione di aree ed edifici esistenti, all'interno della fascia "A" del PAI, anche con modifica della destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico;

b) di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) per gli stessi interventi previsti alla precedente lettera a) da realizzare all'interno della fascia "B" del PAI;

c) di cui all'articolo 29, comma 2, lettera d) previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti nel rispetto delle deliberazioni di Giunta regionale 28 aprile 2008, n. 447 (Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) e 18 giugno 2008, n. 707 (D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 "Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano". Integrazione), nonché della deliberazione 13 luglio 2015, n. 853 (L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguatezza ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/2008 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica), di attuazione dei commi 2 e 3, dell'articolo 4 delle NTA del PAI.

3 bis. In riferimento all'articolo 47, delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI ed alle disposizioni regionali di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammesse varianti ai piani attuativi convenzionati, purché non comportino aumento del carico urbanistico né aggravio del livello di rischio, né significativo ostacolo al libero

deflusso delle acque, o riduzione delle capacità di invaso rispetto alle previsioni vigenti dei piani attuativi di cui allo stesso articolo 47, comma 1, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'Autorità idraulica competente. Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di piani attuativi approvati per i quali non è prevista la convenzione o di quelli di iniziativa pubblica, nonché nel caso di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'articolo 102 del r.r. 2/2015, i cui provvedimenti di approvazione o i titoli abilitativi siano divenuti efficaci alla data di entrata in vigore del PAI di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 (Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012).».

— La deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 853, recante “L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/08 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2015, n. 39.

— Per il testo vigente dell'art. 47 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 12, alinea e parte novellistica.

— Il testo dell'art. 102 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si vedano le note all'art. 26, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 102

Modalità di attuazione diretta condizionata.

1. L'attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti:

a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 95 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

b) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 96 di nuova previsione, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 97, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 metri quadrati;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 94, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola di cui all'articolo 91, comma 13 del TU;

f) interventi che comportano la redazione del piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 90, comma 5 del TU;

g) interventi relativi ai procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.).

2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 è obbligatorio altresì per l'attuazione di previsioni urbanistiche qualora le normative dei piani di settore prevedono il ricorso a modalità di attuazione diretta condizionata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rilascio di un unico titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di successive modifiche o varianti soggette a titoli abilitativi anche frazionati. In caso di agibilità parziale delle opere di cui al comma 1 la convenzione o l'atto d'obbligo deve prevedere la funzionalità delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali e funzionali relative alla medesima opera oggetto di agibilità.

4. Per le modalità di attuazione diretta condizionata di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 54, commi 2, 3 e 4 del TU, ai fini della proposta di intervento unitario e funzionale.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, recante “Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012”, è pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013, n. 188.

Nota all'art. 30, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 137, commi 3 e 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 137

Agibilità.

Omissis.

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettere a), c) e d), tiene luogo dell'agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori o *in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. 380/2001.

4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa congiuntamente al direttore dei lavori o *in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e ad effettuare gli adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3.

Omissis.».

Note all'art. 31, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 140 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 140

Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, SCIA e comunicazione di inizio dei lavori.

2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 118, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125, nonché alle istanze di cui agli articoli 137 e 138.

3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il venti per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale all'Assemblea legislativa.

4. Il comune con il regolamento comunale per l'attività edilizia individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione paesaggistica, assume i provvedimenti previsti dal Titolo IV del D.P.R. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)). Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 118, comma 3 e 123, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001, Titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.

7. Per gli interventi effettuati mediante SCIA si applica anche quanto previsto dall'articolo 125, commi 12 e 13.

8. Il comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori non contenga i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 116 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.

9. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'articolo 29, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

10. Il comune, nei casi previsti ai commi 8 e 9, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 11 secondo le modalità disciplinate dall'articolo 65 delle norme regolamentari, Titolo I, Capo IV.

11. *La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione di opere pubbliche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.*

12. *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 3, lettera d), comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.*

13. Oltre alla sanzione di cui al comma 12, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 118, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 118, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dal presente Capo, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.

14. Al fine di favorire un controllo diffuso sull'attività edilizia, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale provvede a pubblicare, con cadenza almeno quindicinale, sul sito istituzionale del comune ed a trasmettere al SIAT, i dati aperti relativi a permessi di costruire, SCIA, anche acquisiti a seguito dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 154, nonché i dati delle comunicazioni di inizio dei lavori.».

— Il testo dell'art. 146, commi 12 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 146

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o dalla comunicazione.

Omissis.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 118, comma 2, sottoposti a co-

municazione, per i quali, ai sensi del comma 3, lettera d) dello stesso articolo, è obbligatoria la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia e che risultino difformi dalla stessa o dalle normative edilizie ed urbanistiche.

13. Per gli interventi di cui all'articolo 118, comma 2 sottoposti a comunicazione e non ricompresi nella disciplina di cui al comma 12, si applica la sola sanzione pecuniaria prevista all'articolo 140, comma 12, a condizione che sia presentata la comunicazione.».

— Per il testo vigente dell'art. 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 26, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 32, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 141, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 141

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Omissis.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori. Tale provvedimento costituisce anche atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/1990 e ha effetto fino alla adozione del provvedimento di *eventuale annullamento del procedimento* o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 3267/1923, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 42/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I del D.Lgs. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'articolo 151.

Omissis.».

Nota all'art. 33, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 142, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 142

Responsabilità.

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Omissis.».

Nota all'art. 34, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 151, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 151

Demolizione di opere abusive.

Omissis.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte nei limiti della normativa vigente in materia di contratti di appalto o concessione di opere pubbliche, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.».

Note all'art. 35, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 154, commi 1 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 154
Accertamento di conformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se l'intervento risulti conforme *alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati*. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Per le violazioni di cui all'articolo 147, *limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie*, il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Omissis.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 123, *con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123*. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 141.

Omissis.».

— Per il testo vigente dell'art. 123 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 27.

Nota all'art. 36, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 171, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 171
Tipologie di intervento.

Omissis.

6. La Regione concede contributi per la realizzazione, *l'ampliamento, l'aggiornamento, la manutenzione straordinaria e la gestione della rete escursionistica di cui alla Sezione III.*».

Nota all'art. 37, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 175
Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.

1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

- a) dorsale appenninica;
- b) viabilità storica;
- c) percorsi fluviali e lacuali;
- d) ex tracciati ferroviari;
- e) itinerari della fede.

2. Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

3. La rete primaria di cui al *comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono* riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri e degli itinerari di interesse locale.

4. La Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico.

5. Le strade vicinali, oltre al collegamento tra luoghi ed altra viabilità pubblica, sono la prima rete della viabilità dolce, utilizzate anche per la rete escursionistica, con finalità ludiche, sportive e per il benessere psicofisico. Il comune, per quanto sopra, può limitare il transito dei veicoli a motore sulle strade vicinali.».

Nota all'art. 38, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 176, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 176
Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.

Omissis.

4. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse *interregionale e regionale.*».

Note all'art. 39, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 178 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 178

Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, *fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies* deve essere presentata alla provincia o al comune ai sensi degli articoli 110, comma 1, lettera b) e 111, comma 6, corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente.

2. Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente.

3. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni, pareri o assensi prescritti dalla legislazione vigente in materia, compresi gli adempimenti di cui all'articolo 179, ovvero la richiesta da parte del soggetto proponente di acquisirli con apposita conferenza di servizi che il responsabile del procedimento dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a convocare.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 179 e, nel caso che l'autorizzazione rientri nelle competenze della provincia, al comune territorialmente interessato.

5. La provincia e il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 110, comma 1, lettera b) e 111, comma 6, concernenti progetti di elettrodotti di rilevante dimensione, possono convocare apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.

6. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma 1 e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti autorizzati entro un raggio di mille metri costituisce attività edilizia libera di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, comma 5 e dall'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti autorizzati, è sottoposta alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati.

6 quater. Qualora gli interventi di cui ai commi 6 bis e 6 ter implichino procedure espropriative, gli stessi sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1.

6 quinquies. Gli interventi di manutenzione ordinaria di reti o impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica o per ovviare a situazioni di pericolo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).».

— Per il testo vigente dell'art. 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 26, alinea e parte novellistica.

— Il testo dell'art. 179 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 179

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche.

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, linee elettriche dell'ENEL o di enti pubblici o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelefonici o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.».

— Per il testo dell'art. 125 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 28, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 40, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 182, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 182

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.

1. La Giunta regionale e il Comune possono ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità, *nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche.*

Omissis.».

Nota all'art. 41, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 196, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 196

Requisiti acustici passivi degli edifici.

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) *nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio* devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all'articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento.

Omissis.».

Nota all'art. 42, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 212, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 212

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

1. Le disposizioni del Titolo V, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, qualora l'accordo stesso contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

d) le opere della Regione, *dell'Agenzia Forestale regionale* e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi in attuazione di piani regionali e provinciali di settore;

f) le opere della Regione, delle province e dell'Agenzia Forestale Regionale concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi varie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 118, comma 5.

Omissis.».

Note all'art. 43, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 215 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 215

Competenze in materia di espropriazioni.

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi del presente Capo la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi del presente Capo, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

5. *Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 54, si procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 54.*

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

10. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

11. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

12. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. *A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.*».

— Per il testo vigente dell'art. 54 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 16, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 44, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 220 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 220

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo.

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo *o esecutivo*, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole e nelle aree boscate;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal D.P.R. 753/1980;

d) opere di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all'articolo 338 del r.d. 1265/1934;

f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'articolo 102, individuate dalla strumentazione urbanistica;

g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al D.Lgs. 285/1992 integrato dal D.P.R. 495/1992, così come prescritto anche agli articoli 17, comma 1, lettera b) punto 2, 97, 100, comma 1 e 175;

h) le opere relative a infrastrutture e dotazioni territoriali previste nel procedimento di modifica del piano attuativo di cui all'articolo 58.

1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale, le opere di infrastruttura relative alle reti escursionistiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s), possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221.».

— Per il testo vigente dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 2, alinea e parte novellistica.

— Per il testo vigente dell'art. 221 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 45, alinea.

Nota all'art. 45, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 221 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 221

Partecipazione degli interessati.

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dagli articoli 28, 31, 32 e 56 per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.

2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 224, comma 6. *Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.*

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1 della L. 443/2001.».

Nota all'art. 46, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 224, comma 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 224

Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto.

Omissis.

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo *ed esecutivo*, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo *ed esecutivo*, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.»

Note all'art. 47, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 243, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 243

Ambito di applicazione.

1. La disciplina concernente le distanze, *ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso, da prevedere nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, in modo da garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi*, le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell'articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001.

Omissis.

— Il codice civile è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S..

Nota all'art. 48:

— Il testo vigente dell'art. 248 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 248

Atti di indirizzo in materia edilizia.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

- a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;
- b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 1 e all'articolo 125, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 118 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste ai fini dell'attività edilizia;
- d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 115;
- [e] *stabilire le modalità in materia di controllo delle attività edilizie, di cui all'articolo 140;* *Soppressa;*
- f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno;
- g) individuare per gli insediamenti produttivi, compresi quelli agricoli, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;
- h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia;
- i) definire sistemi informativi e servizi online per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h);
- l) definire il contenuto del regolamento viario tipo di cui all'articolo 169;
- m) definire il disciplinare tecnico per la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 163 nonché i requisiti di cui all'articolo 165, comma 1;
- n) definire i contenuti, le condizioni e le limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 5 dell'articolo 90;
- o) individuare le tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono SUC di cui all'articolo 90, comma 2.»

Nota all'art. 49:

— Il testo dell'art. 258 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 258
Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria che, alla data di entrata in vigore del presente TU hanno effettuato ai sensi dell'articolo 66 della L.R. 11/2005 il censimento degli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, pubblicano i risultati del censimento all'Albo pretorio del comune e contemporaneamente li trasmettono in copia alla Regione e alla provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla L.R. 23/2003, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui all'articolo 32, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienicosanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi di legge, nonché di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 91, comma 14.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato a seguito del pagamento degli oneri previsti all'articolo 154, comma 2 del presente TU e con le modalità previsti all'articolo 23, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 10, le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VI.

10. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

11. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della L.R. 23/2003.]. Abrogato.

Note all'art. 50, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 263 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 263
Norme transitorie del PRG di cui alla legge regionale 31/1997 e legge regionale 11/2005.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2005 sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa L.R. 31/1997.

3. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. 31/1997 e L.R. 11/2005, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui al presente TU, sono apportati, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, i conseguenti adeguamenti con atto del comune, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente TU. Entro lo stesso termine le norme conte-

nute nel PRG, parte strutturale e parte operativa, che attengono a contenuti del regolamento comunale per l'attività edilizia di cui all'articolo 111, comma 7, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, con atto del comune nello stesso regolamento. L'atto comunale di cui sopra e gli elaborati del PRG sono pubblicati con le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 2. Decorso il termine di centoventi giorni di cui sopra, i contenuti del PRG sono comunque da ritenersi trasferiti alla parte operativa o al regolamento per l'attività edilizia, per quanto di rispettiva competenza.

4. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. 31/1997 o della L.R. 11/2005 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 72 e 73, nonché per quanto previsto al Titolo II, Capo V, in materia di perequazione, premialità e compensazioni. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 95, comma 3 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 32, comma 3.

4 bis. Per i PRG approvati dopo il 13 novembre 1997 e prima dell'entrata in vigore del presente TU che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, dell'articolo 95, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Ferme restando le ipotesi derogatorie previste all'ultimo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 95, le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.».

— Per il testo vigente dell'art. 95 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 25, alinea e parte novellistica.

— Il testo dell'art. 246, comma 1, lett. b) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 246

Norme regolamentari in materia urbanistica.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, con norme regolamentari:

Omissis;

b) disciplina le situazioni insediative per nuovi insediamenti degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare;

Omissis.».

Nota all'art. 51, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 264 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 264

Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria.

1. La formazione del PRG dei comuni da parte della provincia, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della L.R. 13/2009, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali), con sottoscrizione di convenzione o accordo tra la provincia e il comune interessato.

2. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi presentate al comune e dichiarate ricevibili alla data di entrata in vigore del presente TU, possono trovare applicazione, a richiesta dell'interessato, le normative edilizie ed urbanistiche regionali previgenti a tale data.

3. Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica finanziaria, su comunicazione dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della L.R. 12/2013 e ancora in corso alla stessa data, anche se trattasi di termini già prorogati alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 12/2013. La disposizione di cui sopra si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate fino alla stessa data.

4. Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito dei piani attuativi le cui convenzioni siano state stipulate al 31 dicembre 2012 sono prorogati di tre anni.

5. Il comma 2, dell'articolo 231 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 27, 32, 72, 73, 74 e 58 si applicano a tutti gli strumenti urbanistici.

7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all'articolo 116, comma 1, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

8. I piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente TU, per le finalità di cui alla l. 167/1962 e di edilizia residenziale pubblica, hanno efficacia per il periodo previsto dal provvedimento di approvazione o dalle normative vigenti al momento della stessa approvazione.

9. Nel territorio agricolo è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, esistenti alla data del 27 novembre 2008, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.

10. I procedimenti in materia di interventi di prevenzione sismica degli edifici e delle relative misure di finanziamento avviati ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente TU, sono conclusi in applicazione della L.R. 18/2002 e relativo Reg. reg. 15 luglio 2003, n. 9 (Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

11. Ai sensi dell'articolo 4-bis delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio per il lago Trasimeno, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 luglio 2002, la Regione può ridefinire gli ambiti "F" degli insediamenti che interferiscono con gli altri ambiti del Piano, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) compensazione mediante incrementi e riduzioni delle superfici territoriali senza incremento delle superfici complessive e senza determinare nuovi ambiti "F" disancorati da insediamenti esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli ambiti "F" previsti dalla tavola n. 11 del Piano;

b) non interessare le aree boscate e gli ambiti "A" e "B" del Piano, più ambientalmente sensibili, salvo quanto previsto dalle norme del Piano stesso e dalle relative disposizioni regionali;

c) per le aree che possono eventualmente interferire con i Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CE, si applicano le disposizioni delle NTA del Piano, nonché quanto previsto dalle valutazioni di incidenza obbligatorie ai sensi del D.P.R. 357/1997;

d) l'attuazione degli insediamenti all'interno degli ambiti "F" è effettuata nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e all'articolo 23, comma 2 delle NTA del Piano.

12. Ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino Stralcio di assetto idrogeologico del fiume Tevere approvato con D.P.C.M. il 10 novembre 2006 e aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013, per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 2, e 29, comma 2 delle stesse norme tecniche, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei singoli edifici a condizione che non si aggravi in modo significativo a monte e a valle degli stessi, la situazione di rischio. Inoltre si ha incremento del carico urbanistico ai sensi dell'articolo 37, comma 2 delle Norme regolamentari, Titolo I, Capo II, a seguito di un cambio di destinazione d'uso di cui all'articolo 155, comma 3, nei limiti di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, lettere b) e d) delle stesse norme regolamentari Titolo I, Capo II, fatto salvo quanto già previsto dalla Delib.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 (Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano). La Giunta regionale può integrare la normativa tecnica della Delib.G.R. n. 447/2008 per dettare le modalità di verifica di quanto sopra.

[13. I titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali.]. Abrogato.

[14. Gli interventi edilizi, limitatamente a quelli riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, compresa la realizzazione delle opere pertinenziali, nonché le opere senza strutture fondali fisse per l'attività zootecnica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) delle norme regolamentari, esistenti alla data del 30 giugno 2014 e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data sono autorizzati con la procedura prevista all'articolo 154, commi 2, 3, 6, e 7, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 30 giugno 2015.]. Abrogato.

15. In attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative del presente TU, continuano ad applicarsi le norme regolamentari relative alle medesime materie vigenti al momento dell'entrata in vigore dello stesso TU in quanto compatibili.

16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce anche richiesta di autorizzazione provvisoria annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione, senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore. L'autorità competente provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione annuale di cui sopra nel termine di giorni trenta dalla data della richiesta medesima.

17. Fermi i limiti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 27 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015), fino all'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 273, si fa fronte sulla base delle disposizioni finanziarie di cui alle abrogande leggi richiamate dal medesimo articolo 273.».

Nota all'art. 52, alinea:

— Per la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 53, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 271, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 271 Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente TU sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 (Formazione della cartografia regionale);
- b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 31 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt);
- c) legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria);
- d) l'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142);
- e) legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana);
- f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

g) legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28), fatto salvo quanto previsto all'articolo 263;

h) lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) ad eccezione delle carte ad essa allegate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e dell'Allegato "A" di cui all'articolo 12;

l) legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico);

m) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio);

n) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

o) legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 50;

p) legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ad eccezione dell'articolo 66;

q) legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici);

r) lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

s) legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

t) legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

u) legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

v) articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni);

z) legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

aa) articolo 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

bb) legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali).

Omissis.».

— La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata abrogata dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'art. 66 della citata l.r. 11/2005, che si riporta:

«Art. 66

Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorso cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della L.R. n. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al titolo I della stessa L.R. n. 21/2004.

10. [In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell'interessato].

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

11-bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.»

Nota all'art. 54:

— Il testo vigente dell'art. 273 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 273

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di Base (capitoli):

a) Unità previsionale di base 03.1.006 (cap. 5824) per gli interventi di cui all'articolo 62, comma 6 già previsti dalla abroganda legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici);

a-bis) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 04948) per gli interventi di cui all'articolo 102, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Unità previsionale di base 03.2.005 (cap. 7003) per gli interventi di cui all'articolo 70, già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

c) Unità previsionale di base 03.1.002 (cap. 1492) per gli interventi di cui all'articolo 71, comma 5, già previsti dalla abroganda legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

d) Unità previsionale di base 05.1.006 (cap. 5854) per gli interventi di cui all'articolo 80, comma 1 e all'articolo 95, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

e) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 5855) per gli interventi di cui all'articolo 80, comma 2, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

f) Unità previsionale di base 05.1.016 (cap. 5853) per gli interventi di cui al Titolo IV, Capo I, Sezioni II, III, IV, V e VI, già previsti dalla abroganda legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico Territoriale);

g) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5868) per gli interventi di cui all'articolo 113, comma 7, già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

h) Unità previsionale di base 02.1.016 (cap. 698) per gli interventi di cui all'articolo 113, comma 9, già previsti dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

i) Unità previsionale di base 04.1.002 (cap. 4993) per gli interventi di cui all'articolo 116, comma 6, già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

j) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5831) per gli interventi di cui all'articolo 166, comma 1, lettera a), già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

k) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5833) per gli interventi di cui all'articolo 166, comma 1, lettera b), già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

l) Unità previsionale di base 05.1.023 (cap. 5832) per gli interventi di cui all'articolo 167, comma 2, già previsti dalla abroganda legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

m) Unità previsionale di base 06.1.004 (cap. 3003) per gli interventi di cui agli articoli 170, comma 3, 173, 174 e 248, comma 1, lettera l), già previsti dalla abroganda legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

n) Unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7378) per gli interventi di cui all'articolo 171, commi 1, 2, 3, 4 e 5 già previsti dalla abroganda legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

o) Unità previsionale di base 06.1.004 (cap. 3151) per gli interventi di cui all'articolo 171, comma 6;

p) Unità previsionale di base 05.1.011 (cap. 5013) per gli interventi di cui agli articoli 188, 190, 191 e 197, già previsti dalla abroganda legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico);

- q) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 849) per gli interventi di cui all'articolo 211, comma 6, già previsti dalla abroganda legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);
- r) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5837) per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 2, lettera a), già previsti dalla abroganda legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- s) Unità previsionale di base 02.1.005 (cap. 560) per gli oneri di cui all'articolo 230, commi 5 e 7 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva);
- t) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5825) per gli interventi di cui all'articolo 251, comma 1, già previsti dalla abroganda legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
- u) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5869) per gli interventi di cui all'articolo 251, comma 2, già previsti dalla abroganda legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
- v) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5826) per gli interventi di cui all'articolo 251, comma 3, lettere a), b), c) e d), già previsti dalla abroganda legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
- w) Unità previsionale di base 05.1.008 (cap. 5816) per gli interventi di cui all'articolo 254, già previsti dalla abroganda legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28);
- x) Unità previsionale di base 05.1.008 (cap. 5805) per gli interventi di cui all'articolo 255, già previsti dalla abroganda legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 (Formazione della cartografia regionale);
- y) Unità previsionale di base 05.1.015 (cap. 5866) per gli interventi di cui all'articolo 257, già previsti dalla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);
- z) Unità previsionale di base 05.1.020 (cap. 2853) per gli interventi avviati ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di cui all'articolo 264, comma 10, già previsti dalla abroganda legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio). A tali interventi concorrono anche le risorse statali di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, allocate alla Unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale (cap. 7016).».

Nota all'art. 55:

— Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 53, alinea e parte novellistica.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».